



Ordinanza Sindacale n.: **23** del **27/04/2020**

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020 –RIAPERTURA DEI MERCATI
PREPOSTI ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI - PROVVEDI-
MENTI IN MERITO E CONDIZIONI DA OSSERVARE

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la medesima Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con DPCM del 10 aprile 2020 sono state approvate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo altresì, a partire dal 14 aprile 2020, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM dell'8 marzo, del 9 marzo, dell'11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020;
- con DPCM del 26 aprile 2020 sono state approvate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio;

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 21 dell'11 aprile 2020 con la quale si è disposto, in ordine alla proroga fino al 3 maggio 2020 del contenuto delle precedenti ordinanze sindacali adottate, come prorogate con Ordinanza 15/2020, ai fini del contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare:

- ORDINANZA N. 9/2020:

- Sospensione dei seguenti mercati settimanali che interessano il territorio comunale:

Fasano centro: mercoledì;

Pezze di Greco: venerdì;

Montalbano: lunedì;

Mercato del contadino: sabato;

Precisato che nell'ambito dei suddetti mercati settimanali è prevista anche la vendita di generi alimentari;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del richiamato DPCM 10 aprile 2020, comma 1, lett. z) "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari....deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.";

Ritenuto, ai sensi della norma di cui al capoverso che precede, nonché in ragione dell'accertata diminuzione dei casi di contagio da COVID- 19 nelle trascorse giornate, nonché al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche consentite dalla attuale legislazione emergenziale, disporre in ordine alla riapertura dei mercati preposti esclusivamente alla vendita di generi alimentari siti sul territorio comunale, con decorrenza dal prossimo mercoledì 27 aprile 2020; Considerato, inoltre, che la disposta ripresa delle attività dei mercati per la vendita di generi esclusivamente alimentari consente, comportando ampliamento dell'offerta al pubblico di beni di prima necessità, di differenziare, estendendo anche temporalmente, l'accesso al pubblico;

Considerato, pertanto, che la disposta riapertura non arreca lesione, neppure potenziale, alla salute pubblica, in quanto in occasione dello svolgimento dei suddetti mercati, verranno garantiti:

- accesso all'area mercatale interessata contingentato e varchi di accesso controllati;
- accesso limitato al tempo necessario per le operazioni di acquisto e contingentato agli ingressi previsti per l'accesso all'area mercatale (con una presenza di persone che non possono superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il triplo del numero dei banchi presenti, esclusi dal conteggio gli operatori commerciali);

- accesso da parte di un solo componente per nucleo familiare (con espressa esclusione delle persone anziane, ultrasettantenni, e per le persone con disabilità che hanno possibilità di farsi assistere da un solo accompagnatore);
- accesso consentito esclusivamente se in possesso di mascherina o sciarpa o foulard indossati al momento dell'ingresso;
- predisposizione, a cura degli esercenti, con connesso obbligo di vigilanza, di specifici punti di posizionamento dell'utente opportunamente evidenziati, al fine di garantire il previsto distanziamento sociale di almeno 1 mt., prevedendo, in caso di occupazione degli stessi, di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli stessi lungo la linea di distanziamento sociale al fine di evitare assembramenti;
- attività di controllo da parte del Comando di polizia locale, in collaborazione con la Protezione civile e con le altre Forze dell'Ordine, oltre alle misure, gravanti sugli esercenti, di garantire in ogni caso la distanza interpersonale di un metro e l'obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- le aree mercatali dovranno essere completamente delimitate mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita. Deve essere previsto che agli accessi dell'area mercatale sia individuata un'area di rispetto esterna per evitare assembramenti e consentire il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale.

Valutata altresì l'opportunità di **indicare le seguenti raccomandazioni** ai fini del regolare, ordinato e conforme alle regole igienico sanitarie svolgimento delle attività di vendita e di acquisto:

- presenza presso ogni posteggio di massimo due (2) operatori addetti alla vendita, oltre un (1) addetto per il maneggio del denaro, distanziati un metro l'uno dall'altro e muniti di appositi D.P.I. (mascherina e guanti);
- garanzia di costante pulizia e igiene ambientale dei posteggi;
- qualora "i punti di posizionamento dell'utente" siano occupati, ogni utente deve mantenere, posizionandosi lungo "la linea di distanziamento sociale", la distanza di almeno 1 mt. dai suddetti punti, al fine di evitare eventuali assembramenti;

Ritenuto precisare che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio;

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50, comma 5;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di modificare il contenuto della propria precedente ordinanza n. 21 dell'11 aprile 2020, disponendo la ripresa delle attività dei mercati settimanali preposti alla vendita di beni alimentari con efficacia dal 29 aprile 2020. Le aree interessate saranno:

- Montalbano - Via Don Vittorio Carparelli – lunedì;
- Fasano – Largo Palmina Martinelli – mercoledì;
- Pezze di Greco- Via Campanella (C.so Nazionale e via della Fiera) – venerdì;
- Fasano – Largo Palmina Martinelli – sabato (mercato del contadino);

che la disposta riapertura abbia luogo alle seguenti condizioni:

- accesso all'area mercatale interessata contingentato e varchi di accesso controllati;
- accesso limitato al tempo necessario per le operazioni di acquisto e contingentato agli ingressi previsti per l'accesso all'area mercatale (con una presenza di persone che non possono superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il triplo del numero dei banchi presenti, esclusi dal conteggio gli operatori commerciali);
- accesso da parte di un solo componente per nucleo familiare (con espressa esclusione delle persone anziane, ultrasettantenni, e per le persone con disabilità che hanno possibilità di farsi assistere da un solo accompagnatore);
- accesso consentito esclusivamente se in possesso di mascherina o sciarpa o foulard indossati al momento dell'ingresso;
- predisposizione, a cura degli esercenti, con connesso obbligo di vigilanza, di specifici punti di posizionamento dell'utente opportunamente evidenziati, al fine di garantire il previsto distanziamento sociale di almeno 1 mt., prevedendo, in caso di occupazione degli stessi, di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli stessi lungo la linea di distanziamento sociale al fine di evitare assembramenti;
- attività di controllo da parte del Comando di polizia locale, in collaborazione con la Protezione civile e con le altre Forze dell'Ordine, oltre alle misure, gravanti sugli esercenti, di garantire in ogni caso la distanza interpersonale di un metro e l'obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- le aree mercatali dovranno essere completamente delimitate mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita. Deve essere previsto che agli accessi dell'area mercatale sia individuata un'area di rispetto esterna per evitare assembramenti e consentire il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale.

INDICA

le seguenti raccomandazioni ai fini del regolare, ordinato e conforme alle regole igienico sanitarie svolgimento delle attività di vendita e di acquisto:

- presenza presso ogni posteggio di massimo due (2) operatori addetti alla vendita, oltre un (1) addetto per il maneggio del denaro, distanziati un metro l'uno dall'altro e muniti di appositi D.P.I. (mascherina e guanti);
- garanzia di costante pulizia e igiene ambientale dei posteggi;
- qualora "i punti di posizionamento dell'utente" siano occupati, ogni utente deve mantenere, posizionandosi lungo "la linea di distanziamento sociale", la distanza di almeno 1 mt. dai suddetti punti, al fine di evitare eventuali assembramenti;

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio.

La presente ordinanza è efficace dal giorno 29 aprile 2020, salve nuove disposizioni.

La violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni previste dal

DPCM del 10 aprile 2020, efficaci fino al 3 maggio, e quelle previste dal DPCM 26 aprile 2020 efficaci a partire dal 4 maggio 2020, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, relativamente al territorio regionale.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, al dirigente Suap, al Comandante della Polizia locale per la predisposizione della dovuta attività di controllo in collaborazione con la Protezione civile e alle Forze dell'ordine, alla competente Azienda sanitaria locale.

Il Sindaco
F.to Francesco Zaccaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 27/04/2020 fino al 13/05/2020.

Fasano, 27/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione